LEGA PRO

COMUNICATO N. 10/DIV – 8 SETTEMBRE 2026

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2026–2027

GARE DEL 5, 6 E 7 SETTEMBRE 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 5, 6 e 7 Settembre 2026

3^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALBINOLEFFE	CARPI	0-1
ALCIONE MILANO	TREVISO	1-1
CITTADELLA	LUMEZZANE	2-1
GIANA ERMINIO	DOLOMITI BELLUNESI	1-2
JUVENTUS NEXT GEN	PERGOLETTESE	0-0
OSPITALETTO FRANCIACORTA	ARZIGNANO VALCHIAMPO	3-1
PRO VERCELLI	FOLGORE CARATESE	1-0
RENATE	NOVARA	1-2
TRENTO	LECCO	1-0
UNION BRESCIA	DESENZANO	1-0

GIRONE B

CAMPOBASSO	GUBBIO	2-4
GROSSETO	TORRES	2-0
GUIDONIA MONTECELIO	PIANESE	1-0
LATINA	FORLÌ	2-0
LIVORNO	ATALANTA U23	1-0
PERUGIA	PINETO	2-1
PESCARA	RAVENNA	0-0
REGGIANA	VADO	3-1
SAMBENEDETTESE	SPEZIA	1-2
VIS PESARO	OSTIAMARE	1-2

GIRONE C

ALTAMURA	SAVOIA	0-2
BARI	CASARANO	1-0
CASERTANA	SCAFATESE	2-2
CATANIA	COSENZA	4-0
CROTONE	BARLETTA	2-2
FOGGIA	AUDACE CERIGNOLA	0-2
GIUGLIANO	SORRENTO	0-2
PICERNO	INTER U23	4-1
POTENZA	MONOPOLI	1-0
SALERNITANA	CAVESE	1-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 7 e 8 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARE DEL 5, 6 E 7 SETTEMBRE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società CATANIA, GIUGLIANO, PERUGIA, POTENZA, PRO VERCELLI, SAMBENEDETTESE, RAVENNA, SAVOIA, SORRENTO, TRENTO, VIS PESARO e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00

BARLETTA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. fatto esplodere, al 32° minuto del primo tempo, un petardo nel proprio Settore, senza conseguenze;
2. lanciato, al 19° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. lanciato, al 36° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica contenente liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. durante l’ingresso in campo delle squadre e prima del calcio d’inizio, un fumogeno sul terreno di gioco e uno nel recinto di gioco, prontamente rimossi dal personale dei Vigili del Fuoco, senza conseguenze;
2. al termine della gara, con le squadre ancora in campo, una bottiglietta d’acqua semipiena di liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli

organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 900,00

LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'81° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, tre petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 48° minuto della gara, una bottiglietta d'acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

CATANIA per avere, i suoi sostenitori (circa il 70% dei 5850 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:
1. al 63° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi di un'altra società, comportante denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale;
2. al 64° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti della città di altra squadra avversaria, ripetuto per due volte.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S., considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

CASARANO per avere, i suoi sostenitori (circa il 70% dei 685 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, al 10° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un Dirigente avversario, ripetuto per tre volte.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25,

comma 3, C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

REGGIANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, sei bicchieri di plastica semipieni di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **22 SETTEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

MANDORLINI DAVIDE (RAVENNA)
per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente rivolgendo loro un gesto offensivo per contestarne l'operato.
Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **15 SETTEMBRE 2026**

PUTRIGNANO MATTEO (LIVORNO)
per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto abbandonava l'area tecnica e protestava platealmente nei suoi confronti, sbracciando per contestarne l'operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2 lett. a) C.G.S.

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **28 OTTOBRE 2026**

FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto e una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell'Osservatore e Organo Tecnico, in quanto, mentre l'Arbitro era a colloquio con quest'ultimo, entrava nello spogliatoio e rivolgeva all'Osservatore frasi irrispettose, contestandone l'operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, C.G.S. (r. Arbitrale).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BONATTI ANDREA (DOLOMITI BELLUNESI)
per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto entrava sul terreno di gioco per circa cinque metri gesticolando e proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.
Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

BOSCAGLIA ROCCO (SAMBENEDETTESE)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto protestava platealmente proferendo parole irrispettose nei loro confronti, al fine di contestarne l'operato.
Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CASSANI STEFANO (CARPI)
DI BARI VITO (CASARANO)
BRAMBILLA MASSIMO (JUVENTUS NEXT GEN)
GENNARI ANDREA (VIS PESARO)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

VAIANI STEFANO (DESENZANO)
per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro e dell'Assistente Arbitrale n. 1, in quanto seguiva quest'ultimo nel campo per destinazione, protestando platealmente e proferendo parole irrispettose nei loro confronti, al fine di contestarne l'operato.
Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ivi comprese le scuse porte alla squadra Arbitrale, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TONUCCI DENIS (VIS PESARO)
per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone distante lo colpiva con il gomito sullo zigomo, allargando il braccio, senza provocargli conseguenze.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto perpetrato (palesemente intenzionale e idoneo a provocare conseguenze lesive) e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del

gioco.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SALI GIACOMO (ALBINOLEFFE)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone lontano, in seguito ad un contrasto di gioco, lo colpiva con un pugno all'altezza del petto, senza provocargli conseguenze.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto senza la possibilità di giocare il pallone, la natura del gesto e le sue modalità (come descritte nel supplemento di referto) e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

BA RACINE (DOLOMITI BELLUNESI)
per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento ma con il pallone a distanza, lo colpiva con la mano sul volto. Tale condotta rendeva necessario l'intervento dello staff medico, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura e le modalità del gesto (manata) e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOVIO LEONARDO NOAH (INTER U23)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GEGA ERTIJON (FOLGORE CARATESE)
per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

PALOMBA LUIGI (FORLÌ)
per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

MASELLI SERGIO (PICERNO)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con le gambe, senza provocargli conseguenze.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

VAN KOEVERDEN LUC CORNELIS MARTINUS (PRO VERCELLI)
per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MATINO EMMANUELE	(CASARANO)
CORRADI CHRISTIAN	(JUVENTUS NEXT GEN)
BOFFELLI ANDREA	(LUMEZZANE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

LOPES EMERICK	(ALCIONE MILANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

PERLINGIERI MARIO	(AUDACE CERIGNOLA)
GARGIULO MARIO	(CAMPOBASSO)
ASTROLOGO ANDREA	(CARPI)
DI TACCHIO FRANCESCO	(CASERTANA)
FELLA GIUSEPPE	(CAVESE)
PANELLI TOMMASO	(DESENZANO)
SAMOTTI NICCOLO	(FOLGORE CARATESE)
FORCINITI LUIGI	(GIUGLIANO)
ROSAIA GIACOMO	(GUBBIO)
SANTORO SALVATORE	(GUIDONIA MONTECELIO)
LIPANI IACOPO	(LATINA)
MALLAMO ANDREA	(LECCO)
FALASCO NICOLA	(LIVORNO)
GAULI NICOLA	(LUMEZZANE)
BASSO GIANMARCO	(NOVARA)
SABBATANI ANTONIO	(PERUGIA)
MOTTA MATTEO	(PESCARA)
COLOMBO MATTEO	(PIANESE)
TESTA CARLO MARIA	(PIANESE)
DUCA EDOARDO	(RAVENNA)
TASCONE MATTIA	(SALERNITANA)
MACHIN DICOMBO JOSE	(SAMBENEDETTESE)
ALFIERI VINCENZO	(SAVOIA)
PORTANOVA DENIS	(SAVOIA)
PIANA LUCA	(VADO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MANDELLI ANDREA	(ALBINOLEFFE)
CIAPPELLANO DANIELE	(ALCIONE MILANO)
PIROLA FILIPPO	(ALCIONE MILANO)
ROLFINI ALEX	(ALCIONE MILANO)
DIPINTO NICOLA	(ALTAMURA)
MILILLO ALESSIO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
IDELE JAVISON OSARUMW	(ATALANTA U23)
MIRRA JACOPO	(ATALANTA U23)
COCOROCCHIO MARTIN	(AUDACE CERIGNOLA)
ROMANO ALESSANDRO	(AUDACE CERIGNOLA)
BUTIC KARLO	(BARI)
BIZZOTTO NICOLA	(BARLETTA)
PELLITTERI ALESSANDRO	(CAMPOBASSO)
FIGOLI MATTEO	(CARPI)
ZANELLATO NICCOLO	(CASARANO)
IERARDI MARIO	(CATANIA)
LUNETTA GABRIEL ANTONIO	(CATANIA)
CIONEK THIAGO RANGEL	(CAVESE)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM	(CAVESE)
FALCINELLI DIEGO	(CITTADELLA)
NDRECKA ANGELO	(CITTADELLA)
CLEMENTE GIANLUCA	(COSENZA)
ENERGE ANTONIO	(COSENZA)
MILANI LORENZO	(DESENZANO)
COSSALTER THOMAS	(DOLOMITI BELLUNESI)
PETITO FRANCESCO PIO	(FOGGIA)
D'AMICO FELICE	(FOLGORE CARATESE)
DE RISIO CARLO	(FORLÌ)
PINTO DANIELE	(GIANA ERMINIO)
ZANCHETTA MATTIA	(GIANA ERMINIO)
ALMEIDA GOMES PEDRO JUSTINIAN	(GIUGLIANO)
IMPROTA RICCARDO	(GIUGLIANO)
AMPOLLINI FEDERICO	(GROSSETO)
ANDREOLI LORENZO	(GROSSETO)
DAMIANI MATTIA	(GROSSETO)
MANNELLI MATTEO	(GROSSETO)
FERRINI MANUEL	(GUBBIO)
MECONI EDOARDO	(GUBBIO)
SIGNORINI ANDREA	(GUBBIO)
BOVO LEONARDO	(INTER U23)
FUMAGALLI TOMMASO	(INTER U23)
ZUBEREK JAN	(INTER U23)
MACCA FEDERICO	(JUVENTUS NEXT GEN)
CARILLO LUIGI	(LATINA)
D'ANGELO SONNY	(LATINA)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO	(LATINA)
METLIKA ANTONIO	(LECCO)
CALABRO LUCA ALBERTO	(LIVORNO)
REGAZZETTI SAMUELE	(LIVORNO)
ROCCA MICHELE	(LUMEZZANE)
SCIPIONI EMANUELE	(MONOPOLI)
VALENTI BRUNO	(MONOPOLI)

BRANCOLINI FEDERICO	(NOVARA)
LORENZINI FILIPPO	(NOVARA)
STEFANONI DAVIDE	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
CASOLARI FEDERICO	(OSTIAMARE)
SPINOSA MARCO	(OSTIAMARE)
EVANGELISTA CARLO	(PERGOLETTESE)
PALA ALBERTO	(PERGOLETTESE)
ANGELI MATTEO	(PERUGIA)
CAPELLINI RICCARDO	(PESCARA)
BELLODI GABRIELE	(PICERNO)
PUGLIESE SAMUEL	(PICERNO)
IENCO SIMONE	(PINETO)
CUCCHIETTI TOMMASO	(POTENZA)
D'AURIA GIANLUCA	(POTENZA)
VIOLA BENITO NICOLAS	(RAVENNA)
BATTISTINI MATTEO	(REGGIANA)
GIRMA NATAN	(REGGIANA)
PONSI FABIO	(REGGIANA)
TRIPALDELLI ALESSANDRO	(REGGIANA)
ANELLI NICOLA	(RENATE)
ACHIK ISMAIL	(SALERNITANA)
ANASTASIO ARMANDO	(SALERNITANA)
CELIENTO DANIELE	(SALERNITANA)
LLANO MASSA MANUEL TADEO	(SALERNITANA)
PICCOLI MARCO	(SAMBENEDETTESE)
TUNJOV GEORGI	(SAMBENEDETTESE)
TUMBARELLO GIORGIO	(SAVOIA)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO	(SCAFATESE)
PALMIERI CIRO	(SCAFATESE)
TRIPI FILIPPO	(SCAFATESE)
DI STEFANO LORENZO	(TORRES)
PENNINGTON NICHOLAS	(TORRES)
BOVE DAVIDE	(TREVISO)
CAPPELLETTI DANIEL	(TREVISO)
MERCATI ALESSANDRO	(UNION BRESCIA)
GULINELLI FEDERICO	(VADO)
DI PAOLA MANUEL	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze l'8 Settembre 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani